

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1400)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 20 gennaio 1961 (V. Stampato n. 2594)

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 GENNAIO 1961

**Contributo dello Stato nelle spese di gestione
per l'ammasso dell'olio di oliva di pressione della campagna 1960-61**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1960-61, ed a fissare le relative modalità.

Art. 2.

Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre

1951, n. 1297, lo Stato concorre alla attuazione dell'ammasso di cui all'articolo precedente nella misura massima di lire 2.500 per ogni quintale di prodotto ammassato, entro il limite di spesa complessivo di 800 milioni di lire. Nei conferimenti sono preferiti i produttori coltivatori diretti per l'intera loro produzione, nonché i piccoli e medi produttori per partite non superiori a 100 quintali. Sono ammessi al conferimento anche gli olii di oliva di pressione sino a 12 gradi di acidità.

Art. 3.

Alla suddetta spesa di lire 800 milioni si fa fronte:

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1) riducendo rispettivamente di lire 30 milioni, 25 milioni, 50 milioni, 45 milioni, 40 milioni, 30 milioni e 60 milioni gli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa ordinaria: 17, 48, 52, 59, 91, 92 e 122 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1960-61;

2) riducendo rispettivamente di lire 100 milioni, 50 milioni, 50 milioni, 200 mi-

lioni, 80 milioni e 40 milioni gli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa straordinaria: 126, 127, 142, 156, 166 e 171 del detto stato di previsione, con corrispondenti riduzioni delle relative autorizzazioni di spesa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.